



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,  
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE**

**Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 3196 DEL 16/04/2020**

**OGGETTO:** P.S.R. per l'Umbria 2014-2020, Misura 11 "Agricoltura biologica". Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2020.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visti** i regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

**Visti** i Decreti Ministeriali del MiPAAFT:

- n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- n. 162 del 12/01/2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
- n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
- n. 1922 del 20/03/2015 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020”;
- n. 1566 del 12 maggio 2015 “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014/2020”;
- n. 2588 del 10 marzo 2020 relativo al regime di condizionalità per il 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

**Visto** il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014/2020 e la Decisione della Commissione Europea C(2020)567 final del 28/01/2020, che approva la modifica (P06) del PSR della Regione Umbria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4156 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP012;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 10895 del 30/10/2019 con la quale sono state individuate, tra l'altro, per le annualità 2018 e successive, le infrazioni e i livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, per impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e afferenti alle misure in oggetto;

**Preso atto** che, per l'annualità 2020, la suddetta D.D. n. 10895/2919 sarà oggetto di modifiche e integrazioni conseguenti al D.M. n. 2588/2020 sopra richiamato nonché ad elementi di controllo introdotti nel sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

**Preso atto** delle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020 e relativi allegati, riguardante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020";

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recente "deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020"

**Considerato** che il suddetto regolamento, in deroga all'art. 13, comma 1 del Reg. 809/2014, per l'anno 2020, fissa al 15 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

**Atteso** che la misura 11 "agricoltura biologica" del P.S.R. 2014-2020 si articola in 2 sottomisure e precisamente:

- 11.1. - Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;
- 11.2. - Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell'agricoltura biologica;

**Considerato** che la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 242 del 10/04/2020, per l'annualità 2020, ha deliberato, tra l'altro, di autorizzare il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare uno specifico bando ad evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2020, per la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014-2020;

**Atteso** che il Regolamento 640/2014 classifica le "domande" in «domande di sostegno» e «domande di pagamento» e stabilisce che per domanda di sostegno si intende una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre per domanda di pagamento si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013";

**Atteso inoltre** che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013 il responsabile dei controlli delle domande di pagamento è l'Organismo Pagatore AGEA e che in tale ambito le attività dei controlli amministrativi delle domande di pagamento sono oggetto di delega dallo stesso Organismo Pagatore alla Regione Umbria, in forza di formale protocollo di intesa (DGR n. 643 del 07/06/2017);

**Dato atto** che la circolare AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020 sopra richiamata, prevede che, al fine di censire puntualmente tutti i parametri riportati nei bandi, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, è necessario configurare negli appositi applicativi presenti nel sistema informativo SIAN la "Predisposizione degli Interventi" e l'individuazione degli Impegni, Criteri e Obblighi (ICO);

**Ravvisata** pertanto la necessità di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti (colture), varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della citata circolare AGEA n. 15 del 10.03.2020 con i singoli gruppi colturali (interventi SIAN) previsti dai bandi;

**Dato atto** che la stessa circolare AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020 prevede che nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di un libero professionista, la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è

sempre obbligatoria, secondo le modalità e i tempi riportati dai singoli bandi regionali;

**Vista** la DGR n. 1583 del 28/12/2017 avente per oggetto “funzionalità del sistema SIAN “Disposizioni regionali per la presentazione delle domande e approvazione schema di convenzione” che ha reso disponibili ai Dottori Agronomi, ai Dottori Forestali e ai Periti Agrari le funzionalità on-line del portale SIAN per l’inserimento ed il rilascio delle domande relative al PSR per l’Umbria 2014/2020;

**Ritenuto** pertanto necessario per le domande presentate mediante i liberi professionisti (domande iniziali e domande articolo 3 e 15 del regolamento 809/2014), far fronte alle disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore Agea, stabilendo che, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e che il mancato invio entro i termini previsti comporta l’irricevibilità della domanda stessa;

**Preso atto** della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 la quale, a seguito delle limitazioni nello spostamento di persone e merci su tutto il territorio nazionale imposte con i recenti DPCM dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, ad oggi non consente di definire una scadenza realistica relativamente ai tempi di consegna della domanda cartacea alla Regione come previsto dalla circolare AGEA sopra richiamata;

**Preso atto** della circolare AGEA n. 23 - prot. n. ORPUM 25841 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020” che detta istruzioni operative che precisano e chiariscono alcune modalità operative rese necessarie dalla situazione emergenziale in atto, anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di quanto contenuto nella circolare di coordinamento di cui al punto 2, concernenti i pagamenti diretti, il PSR ed il PSRN, e gli altri regimi di aiuto, nonché gli atti correlati, per quanto riguarda la presentazione e la sottoscrizione

**Ritenuto** pertanto opportuno rinviare a successivo atto, da adottare tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, la fissazione dei termini di consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati alla Regione;

**Ravvisata** pertanto la necessità di definire le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla misura 11 del PSR 2014/2020 per l’annualità 2020, nel contesto letterale riportato nell’allegato A) al presente provvedimento;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della DGR n. 242 del 10/04/2020 con la quale è stato disposto, tra l’altro:
  - di autorizzare il competente Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della Giunta regionale, ad emanare specifici bandi ad evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2020, a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020;
  - di precisare che per le domande di sostegno a valere sulla misura 11 del PSR 2014/2020, annualità 2020, le risorse disponibili potranno essere individuate nelle economie provenienti da bandi emanati negli anni precedenti e/o da nuove risorse che potranno generarsi a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR e/o a seguito dell’approvazione delle norme di transizione per il periodo di programmazione 2021/2027;
2. Di approvare, nel contesto letterale di cui all’allegato “A” che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l’avviso pubblico per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno, annualità 2020, a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR per l’Umbria 2014/2020;
3. Di stabilire che le domande di sostegno a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020, per l’annualità 2020, potranno essere presentate utilizzando il modello di

- domanda e con le modalità previste dalla circolare dell'Organismo Pagatore AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020 salvo diversa disposizione che la stessa agenzia riterrà opportuno emanare;
4. Di individuare in maniera univoca l'associazione dei prodotti, varietà e relativi codici, riportati nell'Allegato 2 della circolare AGEA di cui al punto 3 che precede, con i singoli interventi previsti dai bandi, così come riportati all'interno dell'Allegato A al presente atto;
  5. Di stabilire, che alle disposizioni previste dalle istruzioni operative AGEA n. 15 - prot. n. ORPUM 20072 del 10.03.2020 (paragrafo 8.5), in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione (domande iniziali e domande articolo 3 e 15 del regolamento 809/2014), nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante invio via PEC a [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it);
  6. Di stabilire che le domande di cui al punto 5, fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, e che il mancato invio via PEC della domanda di pagamento entro tale termine comporta l'irricevibilità della domanda stessa;
  7. Di rinviare a successivo atto, da adottare tenuto conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso, la fissazione dei termini di consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati alla Regione;
  8. Di stabilire che i beneficiari della Misura 11 per l'anno civile 2020, devono sottostare agli obblighi della condizionalità di cui al Decreto Ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 e alle disposizioni del provvedimento regionale di approvazione degli impegni applicabili nella Regione Umbria ai sensi del suddetto Decreto in corso di approvazione;
  9. Di ricordare che in caso di accertamento di violazioni degli impegni assunti per la Misura 11 del PSR 2014/2020, saranno applicate le disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, approvate con la D.D. n. 10895 del 30/10/2019, integrate da specifiche disposizioni conseguenti a nuovi elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  10. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  11. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 15/04/2020

L'Istruttore  
Paolo Sensi  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/04/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile

Franco Garofalo

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/04/2020

Il Dirigente

Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

**P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2020.**

**Articolo 1  
(Finalità della misura)**

La misura 11 intende incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La coltivazione biologica mira all'attuazione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto impiego di prodotti di sintesi, un limitato consumo energetico e una rivalutazione dei principi attivi naturali. L'adesione ai principi e metodi indicati dal regolamento (CE) 834/2007 favorisce l'adozione di sistemi di autoregolamentazione già presenti in natura, garantendo nel contempo la difesa fitosanitaria, la tutela dell'ambiente e una riduzione degli input di produzione.

L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene l'integrità del suolo, dell'ecosistema e la salute delle persone. Si basa su processi di salvaguardia dell'ecosistema, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull'uso di input con effetti avversi. Essa combina tradizione, innovazione e scienza perché l'ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti." (IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movement) .

La misura è articolata in due sottomisure:

11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

**Sezione 1**

**PARTE GENERALE**

**Articolo 2  
(Definizioni)**

**1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

**2. Agricoltore in attività.**

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e int.

**3. Superficie agricola utilizzata (SAU).**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali

investite a foraggiare ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende con presenza di zootecnia biologica.

#### **4. Unità Bestiame Adulto(UBA)**

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

<b>SPECIE ANIMALI</b>	<b>UB/capo</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

#### **5. Condizionalità**

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

#### **6. Fascicolo aziendale**

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

#### **7. Fascicolo domanda**

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria



## **8. Soggetti autorizzati**

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## **9. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti**

Per “requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti” si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione/adequamento dei contenitori (vasche/platee) per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati ed eventuale ripristino delle condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (PUA)
- Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti a norma della direttiva 91/676/CEE, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime;
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

## **10. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**

Per “requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari” si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016). L'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.).
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

## **11. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)**

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

## **Articolo 3**

## **(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)**

### **1. Beneficiari**

Possono accedere ai benefici della misura gli “agricoltori in attività”, come definiti all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, recepito dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m. e int. che adottano il metodo della produzione biologica su superfici ricadenti nel territorio regionale e/o che hanno bestiame biologico con codice di stalla della regione Umbria e svolgono l’attività di pascolamento su superfici ricadenti nel territorio regionale.

### **2. Condizioni di ammissibilità**

Per accedere ai benefici della misura è necessario che i richiedenti siano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l’individuazione delle superfici eleggibili all’aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall’Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell’assunzione dell’impegno e, di norma, di durata tale da coprire l’intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L’esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all’assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all’avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata. I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d’uso previsto dall’art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell’art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l’effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d’impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa alla quinta annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Fermo restando la validità del fascicolo quale strumento contenente tutta la documentazione probante la consistenza aziendale dell'impresa agricola, è data facoltà al responsabile del procedimento richiedere al beneficiario ogni documentazione che possa essere ritenuta utile ai fini del buon esito istruttorio della domanda di sostegno e/o di pagamento.

Qualora il beneficiario non provveda alla presentazione della documentazione richiesta nei termini indicati, la domanda sarà considerata inammissibile e il beneficiario decade dai benefici richiesti.

In considerazione delle difficoltà derivanti dall'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, in deroga a quanto sopra stabilito, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici, si applicano le disposizioni della **Circolare AGEA "istruzioni operative n. 23" del 09/04/2020** che si allega al presente avviso (allegato 2)

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

- possedere il requisito di agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m e int.
- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI)  $\geq$  ad un ettaro.

Nel caso di aziende con presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovini, ovicapri o equini) il carico di UBA biologiche ad ettaro di superficie foraggera biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due.

Per quanto attiene l'aiuto correlato alla presenza della zootecnia biologica, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi (bovini, ovicapri ed equini) oggetto del sostegno.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle nome di gestione delle domande di pagamento.

Sono ammissibili al sostegno le superfici assoggettate agli impegni cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, come recepito dal DM MIPAAF n. 18354 del 27/11/2009, facenti parte della SAUe ricadenti nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato 1 al presente avviso.

Nel caso di aziende la cui SAU sia in parte condotta con il metodo biologico ed in parte con il metodo convenzionale (aziende miste), la SOI potrà ricomprendere, in tutto o in parte, solo la superficie in conversione o biologica.

Ai fini della determinazione dell'aiuto spettante, sulla stessa superficie è concesso un unico pagamento ad annualità, prendendo a riferimento la sola coltura principale (coltura presente da 01 aprile al 9 giugno come da circolare Agea ACIU 2014 n. 702).

### **3. Condizioni di inammissibilità**

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni correlati all'agricoltura biologica, non sono eleggibili agli aiuti le superfici che nel piano colturale aziendale sono classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano

colturale aziendale. Pertanto, in considerazione che il rischio di doppio finanziamento sussiste solo per le superfici che concorrono alla componente EFA del greening, le aziende biologiche con una superficie superiore a 15 ettari di seminativo che si avvalgono della condizione di cui al comma 11 dell'articolo 43 del Regolamento 1307/2013, sono tenute, in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione della domanda unica, ad indicare le superfici/elementi EFA necessarie a soddisfare tale obbligo. Al fine di consentire ai beneficiari una maggiore disponibilità di terreni per esercitare l'avvicendamento colturale, le superfici ad EFA, ancorché non beneficiano degli aiuti previsti dalla misura 11, possono essere comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

## **Articolo 4 (Impegni)**

### **1. Dichiarazioni ed impegni**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 n. 2588, recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del PSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell'ambito delle sottomisure 11.1 e 11.2 devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

## **2. Decorrenza e durata degli impegni**

Gli impegni decorrono a far data dal 31 dicembre 2020 e devono essere rispettati per cinque anni (30 dicembre 2025) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

## **3. Cause di esonero dagli impegni.**

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

## **4. Cambio beneficiario**

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità, alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno, assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua

volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

## **5. Liquidazione dell'aiuto**

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013) salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

## **6. Clausola di revisione**

I pagamenti per il rispetto delle norme previste dal metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007 e al Reg. (CE) N. 889/2008, indennizzano gli impegni che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Tale clausola di revisione contempla, altresì, gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Se l'adeguamento, che può comportare anche una revisione degli aiuti, non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico dell'eventuale periodo di programmazione successivo, sono inoltre oggetto della clausola di revisione gli impegni, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (2014/2020).

Qualora durante il periodo di impegno si verifichi la condizione di cambio beneficiario totale o parziale, tutte le domande saranno trattate singolarmente e i beneficiari (cedente e

subentrante) potranno avvalersi delle disposizioni previste all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013 indipendentemente dalle opzioni esercitate dal cedente o dal subentrante.

### **7. Trasformazione di impegni e Sostituzione di impegni**

Durante il periodo d'impegno non è consentito avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 1 e dall' art. 15 comma 3 del Reg. UE n. 807/2014.

### **8. Formazione**

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione.

Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno

Nel caso la gestione delle attività aziendali sia affidata a persone (addetti) diverse dai titolari/beneficiari o dai legali rappresentanti delle aziende, la dimostrazione dell'affidamento deve essere supportato da un rapporto negoziale stabile (ancorché non continuativo) che dimostri l'effettivo affidamento da parte del titolare o legale rappresentante, delle decisioni gestionali conseguenti (ad esempio: contratto, lettera di affidamento o altra documentazione equipollente).

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro l'annualità di domanda, successiva al subentro e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro la quarta annualità di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno. Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. La produzione biologica – opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo in agricoltura biologica
3. La fertilizzazione nell'agricoltura biologica
4. La difesa delle colture in agricoltura biologica

Ai fini del presente avviso, l'obbligo della frequenza da parte del beneficiario, o da persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, di un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, sulle tematiche sopra richiamate, è assolto qualora tale corso, attestato da apposito certificato di partecipazione, sia stato frequentato successivamente al 2015.

Resta invariato l'obbligo a svolgere un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte

dell'agricoltore. Tale attività deve terminare non oltre il quarto anno di impegno.

## **9. Combinazione e compatibilità degli impegni**

Ai fini del presente bando, sulla medesima superficie, gli impegni della misura 11 sono combinabili solo con quelli dalle misure 12 o 13. Nei termini di quanto stabilito dal regolamento 1305/13 e per un'effettiva realizzazione della complementarietà fra i diversi regimi di aiuto, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento, qualora l'agricoltore benefici di aiuti correlati ad interventi con finalità ambientali conseguenti alla partecipazione a specifici programmi operativi di Organizzazioni dei Produttori del settore ortofrutticolo e olivicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 la superficie interessata a tali interventi è esclusa dagli aiuti previsti per la misura 11.

## **Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)**

### **1. Presentazione delle domande di sostegno**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)). La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **15 giugno 2020** salvo eventuali proroghe dettate dalla normativa comunitaria, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it);

I termini per la presentazione della domanda da parte dei liberi professionisti saranno definiti con successivo atto al termine del periodo emergenziale da COVID 19.

Il mancato invio via PEC della domanda di pagamento entro tale termine comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della stessa. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla misura 11. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze. Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

**Per la compilazione delle domande di sostegno di cui al presente avviso pubblico, devono essere utilizzati esclusivamente i codici "intervento" riportati ai successivi articoli 19 (mis.11.1.1) e 23 (mis. 11.2.1), selezionabili tramite l'opzione "Rif. dom di Sostegno 2018 e succ." L'errata indicazione comporta la non ammissibilità della domanda.**



## 2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa. Il "fascicolo domanda" deve contenere la domanda debitamente sottoscritta e i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarati in domanda.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, tale condizione deve tenere conto della situazione eccezionale di carattere emergenziale da Covid-19 e pertanto si applicano le disposizioni della **Circolare AGEA "istruzioni operative n. 23" del 09/04/2020** che, tra l'altro, prevede che gli agricoltori provvedono alla sottoscrizione della domanda unica mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande di sostegno da parte dei CAA o da professionisti abilitati, previa acquisizione dell'assenso dell'agricoltore alla sua presentazione e alla successiva sottoscrizione al termine del periodo emergenziale, con gli strumenti che i soggetti delegati alla compilazione della domanda intenderanno attivare e riterranno idonei. I termini per la regolarizzazione della firma saranno definiti con successivo atto al termine del periodo emergenziale.

Resta inteso che la mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti, comporta l'inammissibilità della domanda telematica con conseguente recupero delle somme già eventualmente erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di anticipazione.

## 3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

### Articolo 6

#### (Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla misura 11 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso e specificatamente:

Criteri di selezione	Punteggi
<b>Maggior vantaggio ambientale rispetto alla localizzazione (massimo punti 30)</b>	
SAU aziendale regionale assoggettata agli impegni ricadente in ZVN	Un punto per ettaro di superficie
<b>Maggiori benefici ambientali determinati sulla base della maggiore superficie assoggettata all'impegno (massimo punti 70)</b>	
SOI regionale richiesta a premio con la domanda di sostegno.	0,2 punti per ettaro di superficie (massimo 30 punti)
Aziende con SAU regionale interamente assoggettata al sistema Biologico	Punti 40

## **Articolo 7 (Istruttoria delle domande)**

### **1. Domande di sostegno.**

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di "istruttoria automatizzata". L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa. Viceversa, qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie conseguenti ad "errori palesi" sanabili mediante specifica procedura presente nel portale SIAN (correttiva), la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione Umbria.

Nel successivo articolo 9 sono definite le specifiche inerenti le possibili fattispecie di errore palese e le modalità di applicazione.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità che consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.
- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità. A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" o per esso il responsabile del procedimento, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento. I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

### **2. Domande di pagamento**

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;

- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

### **Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 11 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **Articolo 9 (Correzione di errori palesi)**

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difforni (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica della domanda di pagamento è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da

parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con:

- Circolare “ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali”;
- Circolare N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali”;
- Circolare ACIU. 2012.366 del 7 settembre 2012. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese”;

e con altre disposizioni che lo stesso Organismo Pagatore riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- Numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- Descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- Eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. Gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. Gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. La domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. La parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

## **Articolo 10** **(Area di intervento)**

Per l'annualità 2020 (impegno decorrente dal 31/12/2020), le sottomisure 11.1 e 11.2, sono attivate su tutto il territorio regionale. Nel caso di presenza in azienda di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto UBA biologiche (bovini, ovicaprini ed equini) per ettaro di SAU assoggettata al biologico, sono prese in considerazione le superfici aziendali investite a foraggiere ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio) e per le sole aziende che hanno una stalla censita nella regione

Umbria le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

### **Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)**

Per le domande di sostegno a valere sulle sottomisure 11.1.1 e 11.2.1 del PSR 2014/2020, annualità 2020 (impegno decorrente dal 31/12/2020), le risorse disponibili potranno essere individuate nelle economie provenienti da bandi emanati negli anni precedenti e/o da nuove risorse che potranno generarsi a seguito di rimodulazione finanziaria del PSR e/o a seguito dell'approvazione delle norme di transizione per il periodo di programmazione 2021/2027, fermo restando la durata quinquennale degli impegni.

### **Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)**

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate". Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA. La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni. Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Agricoltura biologica e produzioni di qualità certificate e tradizionali", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

### **Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)**

Possono usufruire degli aiuti previsti dalla misura 11, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima, assoggettata all'impegno (SOI), almeno pari ad un ettaro.

### **Articolo 14 (Disposizioni)**

Per quanto attiene la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

### **Articolo 15 (Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

**1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):** Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

**2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679):** Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1).

**3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1,lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:** La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche . Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l’anonimato statistico.

**4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):**

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

**5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679):** Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l’impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

**6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679):** All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo rurale ed Agricoltura sostenibile All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

**7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):** I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

**8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679):** Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

## **Sezione 2**

### **SOTTOMISURA - 11.1 - pagamento al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica**

#### **Articolo 16**

##### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la sottomisura 11.1.1 i soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che introducono il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. In considerazione del fatto che gli impegni decorrono successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli agricoltori che intendono avvalersi dei benefici della sottomisura 11.1.1 devono presentare la notifica informatizzata di adesione al metodo di produzione biologica entro tale termine come definito all'articolo 4, paragrafo 2. Il pagamento del premio relativo alla presente sottomisura è riconosciuto solo alle superfici che per la prima volta sono assoggettate al metodo biologico a decorrere dal 01 ottobre 2020 (rilascio della notifica dal 01/10/2020 al 31/12/2020).

Resta inteso che ai fini del rispetto dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, la durata del periodo di conversione delle superfici rimane di due anni per le colture annuali, i pascoli o prati permanenti e tre anni per le colture perenni diverse dai foraggi. Per le restanti annualità ad impegno il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione biologica (sottomisura 11.2.1).

Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all'esclusione di tali superfici dai benefici della misura 11, con l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

#### **Articolo 17**

##### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura 11.1.1 esclusivamente i terreni che per la prima volta sono condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini). Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve aver presentato la notifica di iscrizione al sistema biologico.

**Articolo 18**  
**(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

<i>Aree rurali intermedie</i>			<i>Aree con problemi complessivi di sviluppo</i>		
<b>Intervento</b>	<b>Codice intervento (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)</b>	<b>Intensità aiuto</b>	<b>Intervento</b>	<b>Codice intervento (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)</b>	<b>Intensità aiuto</b>
<b>Seminativi</b>	<b>001E</b> - SEMINATIVI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	289,00 €	<b>Seminativi</b>	<b>001F</b> - SEMINATIVI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	272,00 €
<b>Foraggiere poliennali avvicendate (*)</b>	<b>005E</b> - FORAGGERE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	135,00 €	<b>Foraggiere poliennali avvicendate</b>	<b>005F</b> - FORAGGERE AREE CON PROBLEMI COMPLESSI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	120,00 €
<b>Ortive</b>	<b>002E</b> - ORTIVE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	480,00 €	<b>Ortive</b>	<b>002F</b> - ORTIVE-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	480,00 €
<b>Vite e fruttiferi</b>	<b>003E</b> - VITE E FRUTTIFERI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	756,00 €	<b>Vite e fruttiferi</b>	<b>003F</b> - VITE E FRUTTIFERI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	684,00 €
<b>Olivo</b>	<b>004E</b> - OLIVO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	477,00 €	<b>Olivo</b>	<b>004F</b> - OLIVO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	451,00 €
<b>Tabacco</b>	<b>009E</b> - TABACCO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	480,00 €	<b>Tabacco</b>	<b>009F</b> - TABACCO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	480,00 €
<b>Pascolo e prato pascolo con zootecnia biologica</b>	<b>008B</b> - PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECCIA BIOLOGICA (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	Fino a 209,00 €/UBA/ha/anno (**)	<b>Pascolo e prato pascolo con zootecnia biologica</b>	<b>008B</b> - PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECCIA BIOLOGICA (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	Fino a 209,00 €/UBA/ha/anno (**)

(\*) escluso il pascolo e il prato pascolo.  
(\*\*): premio aggiuntivo per la zootecnia biologica, spettante sulla base degli ettari di foraggiere avvicendate e/o a pascolo. Il premio ad UBA viene trasformato in premio ad ettaro applicando la seguente formula:

$$\text{Premio ad ettaro, compreso premio zootecnia} = (\text{premio foraggiere}) + (209) \times \frac{\text{(UBA pascolive aziendali biologiche)}}{\text{(superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo)}}$$

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere avvicendate e/o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due. In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati. Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.



**A:** premio ad ettaro per superfici foraggere avvicendate (per le superfici destinate a pascolo e a prato pascolo tale valore è zero)

**B:** € 209,00: premio per zootecnia biologica

**C:** UBA pascolive aziendali biologiche

**D:** intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due. Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

### **Sezione 3**

#### **SOTTOMISURA - 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

##### **Articolo 19**

###### **(Criteri di ammissibilità)**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la presente sottomisura i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che adottano il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all'esclusione di tali superfici dai benefici della misura 11, con l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

##### **Articolo 20**

###### **(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla sottomisura esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento CE n. 834/2007, ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici (bovini, equidi e ovicaprini). Per poter accedere ai benefici della sottomisura l'azienda deve essere regolarmente assoggettata al sistema di controllo biologico.

##### **Articolo 21**

###### **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

<b>Aree rurali intermedie</b>			<b>Aree con problemi complessivi di sviluppo</b>		
<b>Intervento</b>	<b>Codice intervento (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)</b>	<b>Intensità aiuto</b>	<b>Intervento</b>	<b>Codice intervento (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)</b>	<b>Intensità aiuto</b>
<b>Seminativi</b>	<b>001E</b> - SEMINATIVI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	232,00 €	<b>Seminativi</b>	<b>001F</b> - SEMINATIVI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	169,00 €
<b>Foraggiere poliennali avvicendate (*)</b>	<b>005E</b> - FORAGGERE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	100,00 €	<b>Foraggiere poliennali avvicendate</b>	<b>005F</b> - FORAGGERE AREE CON PROBLEMI COMPLESSI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	92,00 €
<b>Ortive</b>	<b>002E</b> - ORTIVE-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	440,00 €	<b>Ortive</b>	<b>002F</b> - ORTIVE-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	406,00 €
<b>Vite e fruttiferi</b>	<b>003E</b> - VITE E FRUTTIFERI-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	588,00 €	<b>Vite e fruttiferi</b>	<b>003F</b> - VITE E FRUTTIFERI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	580,00 €
<b>Olivo</b>	<b>004E</b> - OLIVO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	390,00 €	<b>Olivo</b>	<b>004F</b> - OLIVO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	356,00 €
<b>Tabacco</b>	<b>009E</b> - TABACCO-AREE RURALI INTERMEDIE (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	440,00 €	<b>Tabacco</b>	<b>009F</b> - TABACCO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	406,00 €
<b>Pascolo e prato pascolo con zootecnia biologica</b>	<b>008B</b> - PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	Fino a 209,00 €/UBA/ha/anno (**)		<b>008B</b> - PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA (RIF. DOM. SOSTEGNO 2018 E SUCC.)	Fino a 209,00 €/UBA/ha/anno (**)

(\*) escluso il pascolo e il prato pascolo.  
(\*\*): premio aggiuntivo per la zootecnia biologica, spettante sulla base degli ettari di foraggiere avvicendate e/o a pascolo. Il premio ad UBA viene trasformato in premio ad ettaro applicando la seguente formula:

$$\text{Premio ad ettaro, compreso premio zootecnia} = (\text{premio foraggiere}) + (209) \times \frac{(\text{UBA pascolive aziendali biologiche})}{(\text{superficie foraggera} + \text{superficie a pascolo e prato pascolo})}$$

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere avvicendate e/o a pascolo e prato pascolo oggetto di impegno, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico; esso ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un UBA/ettaro/anno fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due. In tal caso valgono sempre i massimali previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 sopra richiamati. Tale nuovo importo è calcolato commisurando un ettaro di superficie foraggera a un UBA/anno secondo la seguente formula.

$$A + (B \times (C/D *))$$

\* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

**A:** premio ad ettaro per superfici foraggiere avvicendate (per le superfici destinate a pascolo e a prato pascolo tale valore è zero)

**B:** € 209,00: premio per zootecnia biologica

**C:** UBA pascolive aziendali biologiche

**D:** intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto UBA pascolive biologiche e superficie foraggera aziendale biologica deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due. Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso

## Articolo 22

### (Modalità di calcolo del premio per la zootecnia biologica)

Per una più agevole applicazione dell'importo spettante nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica ( art. 18 e 21), di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano alcuni esempi di calcolo:

#### ES. 1

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale avvicendata), 5 di lupinella (poliennale avvicendata), 20 di pascoli e 60 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $60/(10+5+20) = 1.71$
2. Il valore **1.71** va moltiplicato per 209,00 (B) = **357,39**
  - Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 135,00 X 15 ettari) = **€ 2.025,00**
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 357,39 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 357,39 X ettari 20 di pascolo) = **€ 12.508,65.**

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (135,00 + 357,39) = € 492,39 va ricondotto ad € 450,00 come massimale previsto dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 450,00) + (20 X 357,39) = **€ 13.897,80**

#### ES. 2

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.1.1, in area "C" con 15 ettari di erbaio (annuale), 20 di pascoli e 40 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $40/(15+20) = 1.14$
2. Il valore **1.14** va moltiplicato per 209,00 (B) = **238,26**
  - Premio base per i 15 ettari di erbaio pari a (€ 135,00 X 15 ettari) = € 2.025,00
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 238,26 X ettari 15 ettari di erbaio) + (€ 238,26 X ettari 20 di pascolo) = **€ 8.339,10**

Per i 15 ettari di erbaio il valore ad ettaro (135,00 + 238,26) = € 373,26 rientra nei massimali previsti dal regolamento.

All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 373,26) + (20 X 238,26) = **€ 10.364,10**

#### ES. 3

Azienda che ricade nelle condizioni della sottomisura 11.2.1, in area "C" con 10 ettari di medica (poliennale avvicendata), 5 di lupinella (poliennale avvicendata), 20 di pascoli e 30 UBA bovine.

1. Rapporto UBA/ettaro/anno (C/D):  $30/(10+5+20) = 0.87$
2. Il valore 0.87 va moltiplicato per 209,00 (B) = 181,83
  - Premio base per i 10 ettari di medica + i 5 di lupinella pari a (€ 100,00 X 15 ettari) = € 1.500,00
  - Integrazione per la zootecnia biologica che nel caso in questione ammonta ad (€ 181,83 X ettari 15 di medica e lupinella) + (€ 181,83 X ettari 20 di pascolo) = **€ 7.977,90.**

Per i 15 ettari di medica e lupinella il valore ad ettaro (100,00 + 181,83) = € 281,83 non va ricondotto in quanto inferiore a quello previsto dal regolamento. All'azienda spetta un importo totale pari a (15 X 281,83) + (20 X 181,83) = € 7.864,05.

### **Articolo 23**

#### **(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)**

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [pcamilli@regione.umbria.it](mailto:pcamilli@regione.umbria.it). Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (30 dicembre 2025). I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/misura11>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **Articolo 24**

#### **(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.







PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
029	CICERCHIA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		x	x											
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	000		000														
031	PEONIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
031	PEONIA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
031	PEONIA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
032	ERBA MAZZOLINA	008	DA SEME	000		000												x	x	
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	000		000														
033	PHILODENDRO	010	DA VIVAIO	024	FOGLIE	000														
033	PHILODENDRO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
033	PHILODENDRO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	024	FOGLIE	000														
034	PIANTE GRASSE	010	DA VIVAIO	000		000														
034	PIANTE GRASSE	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
035	ROSA	010	DA VIVAIO	000		000														
035	ROSA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
035	ROSA	010	DA VIVAIO	025	FRONDE DA BACCHE	000														
035	ROSA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
035	ROSA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
035	ROSA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	025	FRONDE DA BACCHE	000														
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	000		000														
036	STRELITZIA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
036	STRELITZIA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
036	STRELITZIA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	000		000														
037	GLADIOLO	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
037	GLADIOLO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
037	GLADIOLO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
039	GINESTRA	110	DA VIVAIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI	000		000														
039	GINESTRA	110	DA VIVAIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - COLTURE AZOTOFISSATRICI	026	FRONDE FIORITE	000														
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	000		000														
039	GINESTRA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000														
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	000		000														
040	MIMOSA	010	DA VIVAIO	026	FRONDE FIORITE	000														
040	MIMOSA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
040	MIMOSA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	026	FRONDE FIORITE	000														
042	PITTOSPORO	010	DA VIVAIO	000		000														
042	PITTOSPORO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000														
042	PITTOSPORO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
042	PITTOSPORO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	027	FRONDE VERDI	000														
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	000		000														
043	RUSCUS	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000														
043	RUSCUS	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
043	RUSCUS	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	027	FRONDE VERDI	000														
044	MELO	000		000		000						x	x							
044	MELO	000		058	FORESTALE	000														
044	MELO	003	DA INDUSTRIA	000		000						x	x							
044	MELO	005	DA MENSA	000		000						x	x							
044	MELO	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						x	x							





PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
056	CANAPA	008	DA SEME	000		000		X	X											
056	CANAPA	016	DA INFIORESCENZA	000		000		X	X											
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		X	X											
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		021	IBRIDI/ENERGETICO	X	X											
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	X	X											
058	RAVIZZONE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		029	IBRIDI	X	X											
060	CEDRO	000		000		000														
060	CEDRO	004	DA LEGNO	000		000														
060	CEDRO	005	DA MENSA	000		000														
060	CEDRO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
060	CEDRO	113	DA LEGNO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
060	CEDRO	000		000		049	MICORRIZATO													
060	CEDRO	004	DA LEGNO	000		049	MICORRIZATO													
060	CEDRO	005	DA MENSA	000		049	MICORRIZATO													
062	PEPERONCINO PEPERETTA	005	DA MENSA	000		000														
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	000		000														
062	PEPERONCINO PEPERETTA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
062	PEPERONCINO PEPERETTA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
062	PEPERONCINO PEPERETTA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	000		000														
066	CALENDULA	010	DA VIVAIO	023	FIORE RECISO	000														
066	CALENDULA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
066	CALENDULA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	023	FIORE RECISO	000														
069	PIOPPO	000		000		000														
069	PIOPPO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000														
069	PIOPPO	000		000		049	MICORRIZATO													
069	PIOPPO	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		049	MICORRIZATO													
076	LUPPOLO	000		000		000		X	X											
076	LUPPOLO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
077	SENAPE	000		000		000		X	X											
077	SENAPE	444	IV GAMMA	000		000														
078	SERRADELLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												X	
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X			
079	VECCE	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												X	
079	VECCE	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000										X	X			



















PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C: VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C: FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
309	FRASSINO OSSIFILLO O MERIDIONALE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
310	GINKGO BILOBA	000		000		000														
310	GINKGO BILOBA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
311	LECCIO	000		000		000														
311	LECCIO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
311	LECCIO	000		000		049	MICORRIZATO													
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	000		000		000														
312	IPPOCASTANO O CASTAGNO D'INDIA	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
313	ROVERE	000		000		000														
313	ROVERE	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
313	ROVERE	000		000		049	MICORRIZATO													
314	SUGHERA QUERCIA DA SUGHERO	000		000		000														
314	SUGHERA QUERCIA DA SUGHERO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
315	SAMBUCO	000		000		000														
315	SAMBUCO	010	DA VIVAIO	000		000														
315	SAMBUCO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
316	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	000		000		000						X	X							
316	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	010	DA VIVAIO	000		000						X	X							
316	OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000						X	X							
317	GINEPRO	000		000		000		X	X											
317	GINEPRO	010	DA VIVAIO	000		000		X	X											
317	GINEPRO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
318	MIRTO	000		000		000		X	X											
318	MIRTO	010	DA VIVAIO	000		000		X	X											
318	MIRTO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
319	RUSCO PUNGITOPO	000		000		000		X	X											
319	RUSCO PUNGITOPO	010	DA VIVAIO	000		000		X	X											
319	RUSCO PUNGITOPO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
320	CISTO BIANCO	000		000		000		X	X											
320	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	000		000		000						X	X							
320	CISTO BIANCO	000		000		049	MICORRIZATO	X	X											
320	CISTO BIANCO	010	DA VIVAIO	000		000		X	X											
320	CISTO BIANCO	010	DA VIVAIO	000		049	MICORRIZATO	X	X											
320	CISTO BIANCO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
320	CISTO BIANCO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		049	MICORRIZATO	X	X											
321	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	000		000		000						X	X							
321	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	010	DA VIVAIO	000		000						X	X							
321	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000						X	X							



PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
350	AGROSTIDE CANINA	008	DA SEME	000		000												X	X	
351	AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	008	DA SEME	000		000												X	X	
352	AGROSTIDE STOLONIFERA	008	DA SEME	000		000												X	X	
353	AGROSTIDE TENUE	008	DA SEME	000		000												X	X	
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	000		000												X	X	
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	008	DA SEME	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													X
357	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
359	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
360	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
361	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
362	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
363	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	008	DA SEME	000		000												X	X	
364	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHELEUM BERTOLINI (DC))	008	DA SEME	000		000												X	X	
365	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHELEUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
369	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
374	POA (SP. POA NEMORALIS L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
375	POA (SP. POA PRATENSIS L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
376	POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
379	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
379	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000														X
381	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
381	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000														X
383	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
383	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
384	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	008	DA SEME	000		000												X	X	
384	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	









PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMATICHE COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
447	FUNGHI	007	DA ORTO	000		046	COLTIVATO IN CICLO ALTERNATO CON ALTRE COLTURE SEMINATIVO													
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	000		000		000				X	X									
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	008	DA SEME	000		000		X	X											
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X											
453	FAGIOLO DALL'OCCHIO	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X											
454	FAGIOLO DI LIMA	000		000		000				X	X									
454	FAGIOLO DI LIMA	008	DA SEME	000		000		X	X											
454	FAGIOLO DI LIMA	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X											
454	FAGIOLO DI LIMA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X											
455	ROBBIA DEI TINTORI	000		000		000		X	X											
456	ALOE	000		000		000		X	X											
457	ECHINACEA PALLIDA	000		000		000														
458	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	000		000		000														
459	TASSO	000		000		000														
459	TASSO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000													X	
462	RESEDA o GUADERELLA o LUTEOLA	000		000		000		X	X											
463	PINO MUGO	000		000		000														
464	GLICINE	000		000		000														
464	GLICINE	010	DA VIVAIO	000		000														
464	GLICINE	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000														
465	KARCADE'	000		000		000		X	X											
465	KARCADE'	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
466	UVA URSINA	000		000		000		X	X											
466	UVA URSINA	010	DA VIVAIO	000		000		X	X											
466	UVA URSINA	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	000		000		X	X											
467	ACHILLEA	000		000		000		X	X											
468	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	000		000		000							X	X						
468	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000							X	X						
469	OKRA o OCRA o GOMBO	007	DA ORTO	000		000				X	X									
469	OKRA o OCRA o GOMBO	008	DA SEME	000		000		X	X											
471	LOTO (KAKI)	000		000		000							X	X						
471	LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000							X	X						
472	FICO	000		000		000							X	X						
473	LAMPONE	000		000		000							X	X						
474	MORE	000		000		000							X	X						









PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2												
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X							X	X		
575	FAVE, FAVINO E FAVETTE	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												
578	FRUMENTO SEGALATO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE												
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
581	GINESTRINO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	
581	GINESTRINO	013	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X		
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
581	GINESTRINO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO												
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE												
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	008	DA SEME	000		000		X	X										
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		X	X										
587	GRANO (FRUMENTO) TENERO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	X	X										
593	CERRO	000		000		000													
593	CERRO	000		000		049	MICORRIZATO												
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	000		022	ENERGETICO									X	X		
597	GRANO SARACENO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	000										X	X		
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		X	X										
597	GRANO SARACENO	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	X	X										
606	FARNETTO	000		000		000													
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		000		X	X										
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	011	FAVE, SEMI, GRANELLA	000		022	ENERGETICO	X	X										
607	LEGUMINOSE DA GRANELLA	111	FAVE, SEMI, GRANELLA - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000		X	X										
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		
612	LUPINELLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	
612	LUPINELLA	008	DA SEME	000		000													
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000										X	X		
612	LUPINELLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE									X	X		



PRODOTTI / COLTURE							11.1.1 e 11.1.2													
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
650	BOSCO	000		020	FUSTAIA	028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGIE													
650	BOSCO	000		021	CEDUO	016	SEMPLICE													
650	BOSCO	000		021	CEDUO	017	COMPOSTO													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		010	ARBUSTETO													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		011	DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O PREESISTENTE													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		012	BOSCO MISTO													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	026	DI CONIFERE													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	027	DI LATIFOGIE													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	020	FUSTAIA	028	MISTA DI CONIFERE E LATIFOGIE													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO	016	SEMPLICE													
650	BOSCO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	021	CEDUO	017	COMPOSTO													
651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE	000		000		000														
653	ARUNDO DONAX	000		000		000														
653	ARUNDO DONAX	000		000		022	ENERGETICO													
654	KENAF	000		000		000		X	X											
654	KENAF	000		000		022	ENERGETICO	X	X											
655	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)	000		000		000														
656	POMODORINO	003	DA INDUSTRIA	000		000				X	X									
656	POMODORINO	005	DA MENSA	000		000				X	X									
660	MANUFATTI	000		000		000														
661	COTOGNO	000		000		000							X	X						
662	COTONE	000		000		000		X	X											
666	SEMINATIVI	000		000		000														
667	SALICE	000		000		000														
667	SALICE	000		000		022	ENERGETICO													
667	SALICE	000		058	FORESTALE	000														
667	SALICE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		000														
667	SALICE	000		000		049	MICORRIZATO													
667	SALICE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		049	MICORRIZATO													
668	EUCALIPTO	000		000		000														
668	EUCALIPTO	000		000		022	ENERGETICO													
668	EUCALIPTO	010	DA VIVAIO	027	FRONDE VERDI	000														
668	EUCALIPTO	110	DA VIVAIO - NON PERMANENTE	027	FRONDE VERDI	000														
669	ROBINIA	000		000		000														
669	ROBINIA	000		000		022	ENERGETICO													
671	ALBICOCCO	000		000		000						X	X							
671	ALBICOCCO	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						X	X							
672	CLIEGIO	000		000		000						X	X							











PRODOTTI / COLTURE								11.1.1 e 11.1.2												
CODICE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	DESCRIZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO	CODICE DESTINAZIONE	DESCRIZIONE DESTINAZIONE	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	CODICE QUALITA'	DESCRIZIONE QUALITA'	001C: SEMINATIVI AREE RURALI INTERMEDIE	001D: SEMINATIVI AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	002C: ORTIVE AREE RURALI INTERMEDIE	002D: ORTIVE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	003C:VITE E FRUTTIFERI AREE RURALI INTERMEDIE	003D: VITE E FRUTTIFERI AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	004C: OLIVO AREE RURALI INTERMEDIE	004D: OLIVO AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	005C:FORAGGERE AREE RURALI INTERMEDIE	005D: FORAGGERE AREE PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO	008: PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECNIA BIOLOGICA	0006: SEMINATIVI E ORTIVE A PREMIO	
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO													
792	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	043	STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE	039	NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO													
793	ALBERI ISOLATI	000		000		000														
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		038	INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO													
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		040	INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE													
793	ALBERI ISOLATI	015	ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	000		041	INCLUSO/ADIACENTE ALLA CULTURA PERMANENTE													
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	X	
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	044	MISTO											X	X	
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	050	ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE											X	X	
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE													
801	PESCO	003	DA INDUSTRIA	000		000						X	X							
801	PESCO	005	DA MENSA	000		000						X	X							
801	PESCO	003	DA INDUSTRIA	059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						X	X							
801	PESCO	005	DA MENSA	059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						X	X							
804	PESCO NETTARINA	000		000		000						X	X							
804	PESCO NETTARINA	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						X	X							
826	PINO DOMESTICO	000		000		000														
826	PINO DOMESTICO	112	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali	000		000														
826	PINO DOMESTICO	000		000		049	MICORRIZATO													
831	ACTINIDIA (KIWI)	000		000		000						X	X							
831	ACTINIDIA (KIWI)	000		059	IN FASE DI PIANTUMAZIONE	000						X	X							
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	X	
840	SULLA	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE												X	
840	SULLA	008	DA SEME	000		000														
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
840	SULLA	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	X	
840	SULLA	108	DA SEME - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	000		000												X	X	
842	RICINO	000		000		000		X	X											
842	RICINO	000		000		022	ENERGETICO	X	X											
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	053	ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE													
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE											X	X	











**ORGANISMO PAGATORE**  
**Ufficio Monocratico**

Via Palestro,81 – 00185 Roma  
 Tel. 06.494991  
 Ufficio.monocratico@agea.gov.it

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 23**

Ai Produttori interessati  
 Al Ministero delle Politiche Agricole  
 Alimentari e Forestali  
 Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni  
 Ai Centri di Assistenza Agricola  
 LORO SEDI

**Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020**

### **1 PREMESSA**

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, occorre semplificare il più possibile le diverse procedure ed introdurre i necessari meccanismi derogatori.

Le presenti istruzioni operative precisano e chiariscono alcune modalità operative rese necessarie dalla situazione emergenziale in atto, anche alla luce delle disposizioni recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di quanto contenuto nella circolare di coordinamento di cui al punto 2, concernenti i pagamenti diretti, il PSR ed il PSRN, e gli altri regimi di aiuto, nonché gli atti correlati, per quanto riguarda la presentazione e la sottoscrizione.

### **2 Base giuridica Nazionale**

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 - SITUAZIONE ECCEZIONALI PER LO STATO DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DERIVANTE DAL VIRUS COVID-19. ATTIVITÀ CONCERNENTI LA CAMPAGNA 2020;

### **3 Documento di identità**

Le IO n. 25 del 30 aprile 2015 subordinano la stampa dell'atto di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale alla presenza e validità del documento di identità del titolare o del rappresentante legale dell'azienda.

Con riferimento alla raccolta e al deposito del documento di identità del dichiarante, in applicazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la validità dei documenti scaduti o in scadenza dalla data del 17 marzo 2020 è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020.

#### 4 Titoli di conduzione

Le IO n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i. stabiliscono che i titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 162/2015. I titoli di conduzione ammissibili sono indicati negli allegati alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018.

Nell'anno 2020, in deroga alle suddette disposizioni, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici a causa delle limitazioni indicate in premessa, deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per consentire l'aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle domande di aiuto.

Si sottolinea che la dichiarazione sostitutiva deve:

1. essere sottoscritta e presentata da ciascuna delle parti contraenti, su atti separati (due distinte dichiarazioni, ciascuna accompagnata dal documento di cui al punto 2);
2. essere corredata del documento in corso di validità del dichiarante secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3;
3. contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici;
4. riportare i seguenti elementi minimi (coincidenti tra le dichiarazioni delle parti in causa):
  - a) indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);
  - b) tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);
  - c) identificazione catastale e superficie trasferita;
  - d) data inizio conduzione. In caso di cessione temporanea è obbligatoria l'indicazione della data di fine conduzione.

Si precisa che la disciplina dei titoli di conduzione, fattispecie, contenuto ecc. resta quella prevista dall'Allegato 2 della circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 (a titolo esemplificativo, pertanto, in caso di contitolarità di diritto sulle superfici, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata dal solo contraente che, con il consenso degli altri, dispone della superficie).

La disciplina sopra descritta non si applica, invece, alle superfici concesse dalle Pubbliche amministrazioni (Fattispecie "9. Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione" di cui al suddetto Allegato 2) o nel caso in cui il documento richiesto sia una sentenza o provvedimento dell'Autorità giudiziaria (ferme restando le ulteriori documentazioni richieste nel caso specifico).

Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

Entrambe le dichiarazioni sostitutive devono essere inserite nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore. Nel fascicolo elettronico dovranno essere indicate le fattispecie seguenti, a seconda che si tratti di una cessione temporanea o definitiva.

Fattispecie	Data inizio conduzione	Data fine conduzione
Cessione temporanea – COVID 19	X	X
Cessione definitiva – COVID 19	X	

Entro i termini che saranno definiti con successive Istruzioni Operative alla conclusione del periodo emergenziale, sarà necessario presentare il titolo giuridico di conduzione delle superfici ordinariamente previsto dalla circolare AGEA sopra citata.

Si specifica che le suddette modalità sono applicabili anche ai documenti di conduzione scaduti e che devono essere presentati, nel periodo emergenziale, in sede di rinnovo ai fini della valutazione di ammissibilità per le domande anche afferenti a campagne o anni civili anteriori al 2020.

In tutti i casi sopra descritti, la mancata integrazione della documentazione di conduzione non consentirà di prendere in considerazione le superfici interessate ai fini dell'erogazione degli aiuti e saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

## 5 Altri obblighi di registrazione

Con riferimento agli obblighi di registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate previsti da alcuni Bandi pubblicati dalle competenti Autorità di Gestione nell'ambito dei PSR, si applicano le disposizioni derogatorie di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e quelle attuative emanate dalla stessa Agenzia delle Entrate.

## 6 Sottoscrizione degli atti

### 6.1 Domanda unica

Quale regola generale normalmente applicabile, la domanda unica deve essere sottoscritta dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell'univocità dell'imputazione della domanda e dei suoi effetti all'agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Ai fini dell'identificazione dell'agricoltore sottoscrittore la domanda, deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità, secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo 3. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

Per la campagna 2020, la suddetta regola generale deve tenere conto della situazione eccezionale di carattere emergenziale indicata in premessa. Pertanto, gli agricoltori provvedono alla sottoscrizione della domanda unica mediante l'utilizzo della firma digitale.

Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande di aiuto da parte dei CAA e la sottoscrizione da parte dell'agricoltore al termine del periodo emergenziale. A tale fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del CAA, dell'assenso dell'agricoltore alla presentazione e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione, con gli strumenti che lo stesso CAA intenderà attivare e riterrà idonei.

I termini per la regolarizzazione della firma saranno comunicati con successivo provvedimento.

Le suddette modalità sono altresì applicabili alla domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2ter, del Regolamento (UE) n. 809/2014 per la campagna 2019.

### 6.2 Altri atti

Per la sottoscrizione delle domande presentate nell'ambito dei PSR, del PSRN e di ogni altra domanda, compresi gli aiuti nazionali, nonché di ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione

di domande di aiuto, sostegno e pagamento, predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento, valgono le disposizioni in ordine alla sottoscrizione differita di cui al precedente paragrafo 5.1.

### 6.3 Pagamento delle domande

Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda con conseguente recupero delle somme già erogate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44.

Si ribadisce che anche la mancata integrazione della documentazione di conduzione non consentirà di prendere in considerazione le superfici interessate ai fini dell'erogazione degli aiuti e saranno attivati i corrispondenti recuperi sulle somme già erogate.

## 7 Trasferimento Titoli

Per la campagna 2020, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino al 30 settembre 2020, data ultima anche per la presentazione della relativa domanda, ferme restando le altre disposizioni contenute nella circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2020.

Qualora il cedente abbia ottenuto il pagamento dell'anticipazione nazionale ai sensi del DM 3 giugno 2019 n. 5932, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, la domanda di trasferimento titoli non può essere accolta.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico  
F. Martinelli

## Sommario

1	PREMESSA .....	1
2	BASE GIURIDICA NAZIONALE .....	1
3	DOCUMENTO DI IDENTITÀ .....	1
4	TITOLI DI CONDUZIONE .....	2
5	ALTRI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE .....	3
6	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI.....	3
6.1	Domanda unica .....	3
6.2	Altri atti .....	3
6.3	Pagamento delle domande .....	4
7	TRASFERIMENTO TITOLI.....	4